

**RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE CON
CONTROASSICURAZIONE ESTESA**

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA – RENDITA
VITALIZIA DIFFERITA CON CONTROASSICURAZIONE ESTESA
A PREMIO UNICO O A PREMIO ANNUO

Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione, comprensive di Regolamento della gestione interna separata, il Glossario, il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo
“HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI
Assicurazioni

PAGINA BIANCA

HDI Assicurazioni S.p.A.
Via Abruzzi, 10-00187 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE CON CONTROASSICURAZIONE ESTESA

SCHEDE SINTETICA

Data ultimo aggiornamento del documento 21/12/2015

“La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a. Impresa di assicurazione: HDI Assicurazioni S.p.A., Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

1.b. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

L’ammontare del patrimonio netto al 31/12/2014 è pari a 204,57 milioni di Euro, di cui capitale sociale pari a 96,00 milioni di Euro e riserve patrimoniali pari a 108,57 milioni di Euro.

L’indice di solvibilità relativo alla gestione vita alla medesima data è pari a 116,2%. Tale indice è dato dal rapporto tra il margine di solvibilità disponibile ed il margine richiesto dalla normativa vigente.

1.c. Denominazione del contratto: RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE CON CONTROASSICURAZIONE ESTESA.

1.d. Tipologia del contratto: Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.e. Durata: La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato; la durata del differimento, ossia l’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e quella in cui matura il diritto a percepire la rendita, è compresa tra un minimo di 2 anni ed un massimo di 40: essa deve essere scelta tenendo presente che l’età dell’Assicurato alla stipulazione del contratto deve essere compresa tra 18 e 75 anni, mentre quella al

termine del differimento deve essere compresa tra un minimo di 50 anni e un massimo di 85. **Per Rendita con controassicurazione estesa a premio annuo (costante o rivalutabile)** è possibile esercitare il diritto di riscatto purché siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi sia maggiore o uguale a 5 anni, o almeno 2 annualità di premio, nel caso di durata inferiore. **Per Rendita con controassicurazione estesa a premio unico** è possibile esercitare il diritto di riscatto dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto stesso.

1.f. Pagamento dei premi: Il contratto prevede il pagamento di un premio unico o annuo anticipato. Il premio annuo, costante o rivalutabile, dovrà essere corrisposto a partire dall’inizio del contratto per la durata stabilita, oppure fino alla morte dell’Assicurato qualora questa avvenga prima del termine del differimento. L’importo minimo del premio annuo è pari ad €600,00; quello del premio unico €5.000,00.

Il premio annuo rivalutabile verrà aumentato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto in funzione del rendimento della gestione interna separata di attivi denominata “FONDO BANCOM”.

Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, le movimentazioni in entrata per la gestione separata Fondo Bancom sono soggette ad uno specifico limite di importo pari ad € 5.000.000,00. Tale limite riguarda movimentazioni relative a contratti effettuati da **Contraenza Unica**. Per **Contraenza Unica** si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più

Contraenti Società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate. La Società si riserva di verificare l'esistenza di eventuali relazioni attraverso una apposita dichiarazione che deve essere compilata dal Contraente per importi in entrata maggiori di €1.000.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Rendita vitalizia rivalutabile con controassicurazione estesa è un contratto che permette di costruire una fonte di reddito (assegno periodico) da percepire a partire da una data prescelta fino a quando l'Assicurato è in vita, insieme con la certezza del pagamento di un capitale in caso di morte dell'Assicurato stesso (controassicurazione).

La rendita assicurata iniziale si rivaluta annualmente in funzione del rendimento del "FONDO BANCOM".

I premi versati concorrono alla formazione della rendita che sarà erogata al termine del differimento del contratto, al netto della parte utilizzata quale corrispettivo della controassicurazione e della parte utilizzata per coprire le spese dello stesso.

Per lo sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto e per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rimanda alla visione del Progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita.

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento ai Beneficiari di una rendita vitalizia, sino a che l'Assicurato è in vita. E' previsto un tasso di interesse (tasso tecnico), minimo garantito, pari a 1,00% annuo: tale tasso è riconosciuto in anticipo nel calcolo della rendita iniziale assicurata.

b) Prestazioni in caso di decesso.

- ✓ In caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del differimento, il pagamento di un importo pari a tutti i premi netti versati e rivalutati, maggiorato dell'eventuale riduzione del premio previsto dalla tariffa (controassicurazione dei premi versati).
- ✓ In caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita, il pagamento di un importo pari al valore di riscatto al termine del differimento, aumentato delle quote annuali di rivalutazione e diminuito delle rate di rendita già corrisposte (controassicurazione estesa).

Le maggiorazioni annuali delle prestazioni (rivalutazioni), riconosciute sia nel periodo del differimento sia in quello di erogazione della rendita, sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e, una volta comunicate, sono acquisite in via definitiva.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio, in alcuni casi, di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

La sospensione del pagamento del premio, qualora il numero di annualità di premio corrisposte sia inferiore a 3, se la durata del contratto è maggiore od uguale a 5 anni, o inferiore a 2, in caso di durata minore, comporta l'automatica estinzione del contratto con la perdita di quanto già versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 6 delle condizioni di polizza.

Ai fini del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, la Società in caso di prestazione al termine del differimento e/o di riscatto di importo maggiore di € 1.000.000,00 si riserva di verificare la *Contraenza Unica*. Per *Contraenza Unica* si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. **Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi della copertura complementare. Il Costo percentuale medio annuo, in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale, può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.**

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione separata “FONDO BANCOM”

- Rendita con controassicurazione estesa a premio annuo costante**

PREMIO ANNUO:	€1.500,00	PREMIO ANNUO:	€1.500,00	PREMIO ANNUO:	€1.500,00
SESSO:	M/F	SESSO:	M/F	SESSO:	M/F
ETA' :	45	ETA' :	45	ETA' :	45
DURATA:	15	DURATA:	15	DURATA:	15
TASSO DI RENDIMENTO DEGLI ATTIVI : 3%		TASSO DI RENDIMENTO DEGLI ATTIVI : 3%		TASSO DI RENDIMENTO DEGLI ATTIVI : 3%	

ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO	ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO	ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO
5	12,14%	5	15,05%	5	17,14%
10	4,79%	10	6,52%	10	7,87%
15	1,94%	15	3,11%	15	4,03%
		20	1,35%	20	2,03%
				25	0,84%

- Rendita con controassicurazione estesa a premio annuo rivalutabile**

PREMIO ANNUO:	€1.500,00	PREMIO ANNUO:	€1.500,00	PREMIO ANNUO:	€1.500,00
SESSO:	M/F	SESSO:	M/F	SESSO:	M/F
ETA' :	45	ETA' :	45	ETA' :	45
DURATA:	15	DURATA:	15	DURATA:	15
TASSO DI RENDIMENTO DEGLI ATTIVI : 3%		TASSO DI RENDIMENTO DEGLI ATTIVI : 3%		TASSO DI RENDIMENTO DEGLI ATTIVI : 3%	

ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO	ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO	ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO
5	12,24%	5	15,17%	5	17,29%
10	4,86%	10	6,63%	10	8,01%
15	1,95%	15	3,16%	15	4,12%
		20	1,34%	20	2,05%
				25	0,80%

- Rendita con controassicurazione estesa a premio unico**

PREMIO ANNUO:	€1.500,00	PREMIO ANNUO:	€1.500,00	PREMIO ANNUO:	€1.500,00
SESSO:	M/F	SESSO:	M/F	SESSO:	M/F
ETA' :	45	ETA' :	45	ETA' :	45
DURATA:	15	DURATA:	15	DURATA:	15
TASSO DI RENDIMENTO DEGLI ATTIVI : 3%		TASSO DI RENDIMENTO DEGLI ATTIVI : 3%		TASSO DI RENDIMENTO DEGLI ATTIVI : 3%	

ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO	ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO	ANNO	COSTO MEDIO PERCENTUALE ANNUO
5	5,09%	5	6,21%	5	7,89%
10	1,90%	10	2,50%	10	3,38%
15	0,81%	15	1,21%	15	1,81%
		20	0,56%	20	1,01%
				25	0,53%

I valori sono calcolati rispetto al termine del periodo di differimento della prestazione.

- Importi di capitale da convertire in rendita. Tipologia: rendita vitalizia con controassicurazione**

CAPITALE DI CONVERSIONE

SESSO: M/F		RENDITA ANNUA		
ANNO DI NASCITA	ETA'	12.000,00	24.000,00	36.000,00
1959	55	356.378,75	712.757,50	1.069.136,24
1954	60	320.945,88	641.891,76	962.837,64
1949	65	285.512,11	571.024,22	856.536,34

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "FONDO BANCOM" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Il rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati è ottenuto applicando al rendimento realizzato dalla gestione separata Fondo Bancom l'aliquota di partecipazione minima prevista dal contratto, pari all'80%.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata Fondo Bancom	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2010	3,43%	2,74%	3,35%	1,55%
2011	3,53%	2,82%	4,89%	2,73%
2012	3,75%	3,00%	4,64%	2,97%
2013	3,91%	3,13%	3,35%	1,17%
2014	3,55%	2,84%	2,08%	0,21%


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale
(Massimo Pabis Ticci)





HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (R) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F. P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8 giugno 1993 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE CON CONTROASSICURAZIONE ESTESA NOTA INFORMATIVA

Data ultimo aggiornamento del documento 21/12/2015

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni (Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015) con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 – tel. +39 06 421 031 – fax +39 06 4210 3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo e-mail: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato; la durata del differimento, ossia l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto e quella in cui matura il diritto a percepire la rendita, è compresa tra un minimo di 2 anni ed un massimo di 40: essa deve essere scelta tenendo presente che l'età dell'Assicurato alla stipulazione del contratto deve essere compresa tra 18 e 75 anni, mentre quella al termine del differimento deve essere compresa tra un minimo di 50 anni e un massimo di 85.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita - assicurazione principale:

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento ai Beneficiari di una rendita vitalizia, sino a che

l'Assicurato è in vita. È previsto un tasso di interesse (tasso tecnico), minimo garantito, pari a 1,00% annuo: tale tasso è riconosciuto in anticipo nel calcolo della rendita iniziale assicurata. Le quote annuali di rivalutazione sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e, una volta comunicate, sono acquisite in via definitiva. Si rimanda all'art. 1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

b) Prestazioni in caso di decesso - assicurazione principale:

- ✓ In caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del differimento, il pagamento di un importo pari a tutti i premi netti versati e rivalutati, maggiorato dell'eventuale riduzione del premio prevista dalla tariffa (controassicurazione dei premi versati).
- ✓ In caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita, il pagamento di un importo pari al valore di riscatto al termine del differimento, aumentato delle quote annuali di rivalutazione e diminuito delle rate di rendita già corrisposte (controassicurazione estesa).

Le quote annuali di rivalutazione sono applicate alle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e, una volta comunicate, sono acquisite in via definitiva. Si rimanda all'art. 1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

I premi versati (unico o annui) concorrono alla formazione della rendita che sarà corrisposta al termine del differimento, al netto della parte utilizzata quale corrispettivo della controassicurazione e della parte utilizzata per coprire le spese dello stesso.

* C.F. e P.IVA 04349061004

3. Premi

Le prestazioni garantite dalla presente assicurazione vengono corrisposte dietro il pagamento di un **premio unico o annuo anticipato**. L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto: su di essa, inoltre, influiscono la durata dell'assicurazione, l'età dell'Assicurato e non dipende dal fattore sesso.

L'importo del premio annuo rivalutabile cresce annualmente della stessa misura percentuale di rivalutazione prevista per la rendita assicurata. Si rimanda all'art. 6 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il Contraente può scegliere di rateizzare il premio annuo. Si rimanda al punto 5.1.1 per i relativi costi.

Il Contraente può versare i premi con assegno intestato ad **"HDI Assicurazioni S.p.A."** e munito della clausola di non trasferibilità, con apposito bollettino di conto corrente postale o con bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o all'Intermediario espressamente in tale qualità, con bancomat o carta di debito senza oneri a carico dei clienti, con pagamento effettuato in pari data di liquidazione del capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e dalla Società. E' consentito, inoltre, il versamento dei premi mediante trattenuta sulla retribuzione effettuata dal datore di lavoro (solo nel caso di apposita convenzione) e tramite conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla Banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul proprio conto corrente (Addebito diretto SEPA - SDD). In caso di modifica o chiusura del conto corrente bancario, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società, la variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) almeno quarantacinque giorni prima della scadenza della rata successiva ed a sottoscrivere il nuovo mandato SEPA - SDD. I premi non possono essere corrisposti in contanti.

Per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, è necessario corrispondere almeno 3 annualità di premio, se la durata del contratto è maggiore od uguale a 5 anni, o 2 annualità, in caso di durata minore; il mancato pagamento di tali annualità comporta per il Contraente la perdita di quanto versato.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il contratto prevede una rivalutazione annua (maggiorazione) delle prestazioni assicurate in funzione del rendimento di una gestione separata dalle altre attività della Società e denominata "Fondo Bancom". Ogni anno, la Società attribuisce al contratto un'aliquota del rendimento conseguito dalla gestione separata, il cui valore è di volta in volta fissato e comunque non inferiore all'80%. La misura annua di rivalutazione delle prestazioni si ottiene dal rendimento così attribuito, scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dell'1,00% la differenza fra lo stesso rendimento attribuito ed il tasso tecnico. La misura annua di

rivalutazione non può essere negativa e le maggiorazioni, una volta comunicate, sono acquisite in via definitiva.

Si rimanda per i dettagli all'art. 6 delle condizioni di assicurazione ed al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle condizioni medesime.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto. La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

- **Rendita con controassicurazione estesa a premio annuo rivalutabile**

Premio annuo: Euro 1.500,00 Sesso: M/F

Durata	CARICAMENTI
2	9,2%
3	9,7%
4	10,2%
5	10,7%
6	11,2%
7	11,7%
8	12,1%
9	12,6%
10 - 40	13,1%

La quota parte percepita in media dagli intermediari delle percentuali sopra indicate è pari a 66,0%

- **Rendita con controassicurazione estesa a premio annuo costante**

Premio annuo: Euro 1.500,00 Sesso: M/F

Durata	CARICAMENTI
2	9,2%
3	9,7%
4	10,2%
5	10,7%
6	11,2%
7	11,7%
8	12,1%
9	12,6%
10 - 40	13,1%

La quota parte percepita in media dagli intermediari delle percentuali sopra indicate è pari a 61,0%

- **Rendita con controassicurazione estesa a premio unico**

Premio unico: Euro 15.000,00 Sesso: M/F

Durata	CARICAMENTI
2	4,2%
3	4,8%
4	5,4%
5	4,8%
6	5,2%
7	5,6%
8	5,9%
9	6,3%
10	6,7%
11	7,0%
12	7,3%
13	7,6%
14	7,9%
15 - 40	8,2%

La quota parte percepita in media dagli intermediari delle percentuali sopra indicate è pari a 44,0%

Qualora il Contraente scelga di rateizzare il premio annuo, costante o rivalutabile, a quest'ultimo vengono applicate le seguenti addizionali di frazionamento che determinano una maggiorazione dell'importo da versare: Semestrale 2,5%; Quadrimestrale 3,0%; Trimestrale 3,5%; Bimestrale 4,0%; Mensile 4,5%.

La Società comunicherà al Contraente l'esatta percentuale di caricamento che sarà applicata al premio al momento della elaborazione del Progetto esemplificativo personalizzato.

In caso di recesso è applicato un costo fisso, per spese di emissione pari a €25,00

5.1.2 Costi per riscatto

- **Rendita con controassicurazione estesa a premio annuo, costante e rivalutabile e a premio unico**

PREMIO: QUALSIASI
SESSO ED ETA': QUALSIASI
DURATA : 25 ANNI

ANNO	COSTI PER RISCATTO
5	26,59%
10	21,95%
15	16,12%
20	8,89%
25	0,00%

Non è previsto alcun riconoscimento agli intermediari.

5.1.3 Costi per l'erogazione della rendita

Sono previsti in misura percentuale pari all'1,25%

Non è previsto alcun riconoscimento agli intermediari.

5.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

L'aliquota del rendimento realizzato dalla gestione separata "FONDO BANCOM" trattenuta dalla Società è fissata annualmente ma non può superare il 20%.

Non è previsto alcun riconoscimento agli intermediari.

6. Sconti

AVVERTENZA: l'Impresa o l'Intermediario possono applicare sconti di premio.

7. Regime fiscale

7.1. Regime fiscale dei premi

Il trattamento fiscale di seguito indicato può variare per modifiche future della normativa di riferimento e dipende dalla situazione del contraente o del beneficiario.

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte, a condizione che la persona dell'Assicurato sia la stessa del Contraente o persona fiscalmente a suo carico, danno diritto ad una detrazione di imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura del suddetto rischio, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

7.2. Regime fiscale delle somme assicurate

Le somme erogate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;
- se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:
 - in forma di capitale non sono soggette a tassazione, in quanto il reddito maturato è già stato assoggettato ad imposta;
 - in forma di rendita, l'importo derivante dai risultati che maturano anno per anno, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi come da normativa vigente.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto d'imposta.

Essa viene tuttavia di fatto ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti. Infatti, è riconosciuta una minore tassazione attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della percentuale dell'attivo investito nei suddetti titoli rispetto al totale dell'attivo della gestione separata.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rimanda all'art. 3 delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha facoltà di sciogliere il contratto con la sospensione del pagamento del premio.

Avvertenza: in caso di risoluzione del contratto i premi corrisposti restano acquisiti dalla Società.

Si rimanda all'art. 7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

10. Riscatto e riduzione

Il contratto riconosce un valore di riduzione e di riscatto della rendita. Si rimanda agli artt. 8 e 9 delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione di tali valori.

I valori di riscatto e riduzione possono risultare inferiori ai premi versati.

In caso di sospensione del pagamento premi il Contraente ha la facoltà di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto (riattivazione). Si rimanda all'art. 7 delle condizioni di assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche. Per ottenere maggiori informazioni sui predetti valori è possibile rivolgersi a:

HDI Assicurazioni S.p.A.

Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA

RAMI VITA -GESTIONE PORTAFOGLIO -

Tel. +39 06 421 031 – Fax. +39 06 4210 3900,

e-mail: portafogliovita@hdi.it

Si rinvia al Progetto Esemplificativo di cui alla Sezione F, in cui sono evidenziati i valori di riscatto e della rendita ridotta determinati secondo precise ipotesi: i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

11. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca rimborsa al Contraente l'eventuale somma versata alla sottoscrizione della proposta.

12. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

HDI Assicurazioni S.p.A.

RAMI VITA - GESTIONE PORTAFOGLIO -

Via Abruzzi, 10 - 00187 ROMA

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio al netto delle spese per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1.

13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di

prescrizione

Si rimanda all'art.13 (Pagamenti della Società) delle condizioni di assicurazione per la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte dell'impresa.

I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa e specificamente indicata.

Il Contraente è tenuto a prestare particolare attenzione ai termini di prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile.

Decorso suddetto termine, in caso di omessa richiesta gli importi dovuti ai Beneficiari sono obbligatoriamente devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disciplinato dalla Legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione sulla quale, comunque, prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A. – RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI

Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA

Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'Ivass.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index_en.htm

17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla data prevista nelle condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

18. Conflitto di interessi

Il presente prodotto non presenta situazioni in conflitto di interessi. Nessun accordo per il riconoscimento di utilità specifiche è stato stipulato dalla Società con terze parti.

In ogni caso l'impresa, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. Si rimanda al rendiconto della gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati. Non sussistono servizi resi e/o ricevuti dalla Compagnia la cui utilità trovi riscontri riconducibili ai risultati della gestione.

19. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

E' possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all' Area Clienti dalla home page del sito www.hdiassicurazioni.it. Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta del Contraente all'Intermediario assicurativo.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
- un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 3%. Al predetto tasso di rendimento si applica l'aliquota di retrocessione indicata nelle condizioni di assicurazione. La conseguente misura di rivalutazione è ottenuta scorpendo il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.**

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Nota informativa

Rendita con controassicurazione estesa a premio annuo costante

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Premio annuo: €1.300,00

Età dell'Assicurato: 35 anni Sesso: M/F Durata: 20 anni

Rendita minima garantita: €807,41

Tasso di rendimento minimo garantito (tasso tecnico): 1,00%

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI							
Anno	Premi annui	Cumulo Premi	Rendita a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	In caso di sospensione del pagamento dei premi		
					Riscatto a fine anno	Riduzione a fine anno	Riduzione a fine differimento
1	1.300,00	1.300,00	807,41	1.314,06	-	-	-
2	1.300,00	2.600,00	807,41	2.628,12	-	-	-
3	1.300,00	3.900,00	807,41	3.942,18	1.999,63	121,11	121,11
4	1.300,00	5.200,00	807,41	5.256,24	2.766,15	161,48	161,48
5	1.300,00	6.500,00	807,41	6.570,30	3.999,79	201,85	201,85
6	1.300,00	7.800,00	807,41	7.884,36	4.943,75	242,22	242,22
7	1.300,00	9.100,00	807,41	9.198,42	5.940,74	282,59	282,59
8	1.300,00	10.400,00	807,41	10.512,48	6.993,09	322,96	322,96
9	1.300,00	11.700,00	807,41	11.826,54	8.103,25	363,33	363,33
10	1.300,00	13.000,00	807,41	13.140,60	9.273,95	403,71	403,71
11	1.300,00	14.300,00	807,41	14.454,66	10.507,36	444,08	444,08
12	1.300,00	15.600,00	807,41	15.768,72	11.806,43	484,45	484,45
13	1.300,00	16.900,00	807,41	17.082,78	13.173,98	524,82	524,82
14	1.300,00	18.200,00	807,41	18.396,84	14.612,97	565,19	565,19
15	1.300,00	19.500,00	807,41	19.710,90	16.126,44	605,56	605,56
16	1.300,00	20.800,00	807,41	21.024,96	17.717,56	645,93	645,93
17	1.300,00	22.100,00	807,41	22.339,02	19.389,64	686,30	686,30
18	1.300,00	23.400,00	807,41	23.653,08	21.146,09	726,67	726,67
19	1.300,00	24.700,00	807,41	24.967,14	22.990,48	767,04	767,04
20	1.300,00	26.000,00	807,41	-	24.926,51	807,41	807,41

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA			
Anno	Rendita a fine anno	Totale rate di rendita percepite	Capitale caso morte a fine anno
21	807,41	807,41	24.119,10
22	807,41	1.614,82	23.311,69
23	807,41	2.422,23	22.504,28
24	807,41	3.229,64	21.696,87
25	807,41	4.037,05	20.889,46
26	807,41	4.844,46	20.082,05
27	807,41	5.651,87	19.274,64
28	807,41	6.459,28	18.467,23
29	807,41	7.266,69	17.659,82
30	807,41	8.074,10	16.852,41
31	807,41	8.881,51	16.045,00
32	807,41	9.688,92	15.237,59
33	807,41	10.496,33	14.430,18
34	807,41	11.303,74	13.622,77
35	807,41	12.111,15	12.815,36
36	807,41	12.918,56	12.007,95
37	807,41	13.725,97	11.200,54
38	807,41	14.533,38	10.393,13
39	807,41	15.340,79	9.585,72
40	807,41	16.148,20	8.778,31
41	807,41	16.955,61	7.970,90
42	807,41	17.763,02	7.163,49
43	807,41	18.570,43	6.356,08
44	807,41	19.377,84	5.548,67
45	807,41	20.185,25	4.741,26
....

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà mai avvenire durante il periodo di pagamento premi.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Premio annuo: €1.300,00

Età dell'Assicurato: 35 anni

Sesso: M/F

Durata: 20 anni

Rendita minima garantita: €807,41

Tasso di rendimento finanziario: 3,0%

Aliquota di retrocessione: 80,0%

Tasso di rendimento retrocesso: 2,4%

Il tasso del 3,0% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto, non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI							
Anno	Premi annui	Cumulo Premi	Rendita a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	In caso di sospensione del pagamento dei premi		
					Riscatto a fine anno	Riduzione a fine anno	Riduzione a fine differimento
1	1.300,00	1.300,00	807,97	1.314,97	-	-	-
2	1.300,00	2.600,00	809,10	2.633,62	-	-	-
3	1.300,00	3.900,00	810,81	3.958,78	2.055,77	124,51	157,44
4	1.300,00	5.200,00	813,10	5.293,28	2.863,62	167,17	208,49
5	1.300,00	6.500,00	815,98	6.640,04	4.169,62	210,42	258,83
6	1.300,00	7.800,00	819,47	8.002,12	5.189,89	254,28	308,49
7	1.300,00	9.100,00	823,57	9.382,52	6.280,46	298,75	357,47
8	1.300,00	10.400,00	828,28	10.784,21	7.444,99	343,83	405,77
9	1.300,00	11.700,00	833,62	12.210,45	8.687,80	389,54	453,42
10	1.300,00	13.000,00	839,60	13.664,49	10.013,41	435,90	500,42
11	1.300,00	14.300,00	846,22	15.149,45	11.425,64	482,89	546,77
12	1.300,00	15.600,00	853,49	16.668,66	12.929,43	530,53	592,48
13	1.300,00	16.900,00	861,43	18.225,71	14.529,99	578,84	637,56
14	1.300,00	18.200,00	870,04	19.823,86	16.232,27	627,82	682,03
15	1.300,00	19.500,00	879,33	21.466,64	18.041,71	677,48	725,89
16	1.300,00	20.800,00	889,31	23.157,63	19.964,04	727,83	769,15
17	1.300,00	22.100,00	899,99	24.900,47	22.005,24	778,88	811,81
18	1.300,00	23.400,00	911,38	26.698,88	24.171,62	830,64	853,89
19	1.300,00	24.700,00	923,49	28.556,62	26.469,75	883,12	895,40
20	1.300,00	26.000,00	936,33		28.906,55	936,33	936,33

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA			
Anno	Rendita a fine anno	Totale rate di rendita percepite	Capitale caso morte a fine anno
21	949,34	949,34	28.358,86
22	962,54	1.911,88	27.790,63
23	975,92	2.887,80	27.201,02
24	989,49	3.877,29	26.589,76
25	1.003,24	4.880,53	25.956,01
26	1.017,19	5.897,72	25.299,73
27	1.031,33	6.929,05	24.620,10
28	1.045,67	7.974,72	23.916,75
29	1.060,20	9.034,92	23.188,89
30	1.074,94	10.109,86	22.436,34
31	1.089,88	11.199,74	21.658,29
32	1.105,03	12.304,77	20.854,33
33	1.120,39	13.425,16	20.023,81
34	1.135,96	14.561,12	19.166,12
35	1.151,75	15.712,87	18.280,79
36	1.167,76	16.880,63	17.367,14
37	1.183,99	18.064,62	16.424,52
38	1.200,45	19.265,07	15.452,41
39	1.217,14	20.482,21	14.450,11
40	1.234,06	21.716,27	13.416,92
41	1.251,21	22.967,48	12.352,17
42	1.268,60	24.236,08	11.255,25
43	1.286,23	25.522,31	10.125,44
44	1.304,11	26.826,42	8.962,08
45	1.322,24	28.148,66	7.764,43
....

Nota informativa

Rendita con controassicurazione estesa a premio annuo rivalutabile

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Premio annuo: €1.300,00

Età dell'Assicurato: 35 anni Sesso: M/F Durata: 20 anni

Rendita minima garantita: €807,41

Tasso di rendimento minimo garantito (tasso tecnico): 1,00%

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI							
Anno	Premi annui	Cumulo Premi	Rendita a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	In caso di sospensione del pagamento dei premi		
					Riscatto a fine anno	Riduzione a fine anno	Riduzione a fine differimento
1	1.300,00	1.300,00	807,41	1.314,06	-	-	-
2	1.300,00	2.600,00	807,41	2.628,12	-	-	-
3	1.300,00	3.900,00	807,41	3.942,18	1.999,63	121,11	121,11
4	1.300,00	5.200,00	807,41	5.256,24	2.766,15	161,48	161,48
5	1.300,00	6.500,00	807,41	6.570,30	3.999,79	201,85	201,85
6	1.300,00	7.800,00	807,41	7.884,36	4.943,75	242,22	242,22
7	1.300,00	9.100,00	807,41	9.198,42	5.940,74	282,59	282,59
8	1.300,00	10.400,00	807,41	10.512,48	6.993,09	322,96	322,96
9	1.300,00	11.700,00	807,41	11.826,54	8.103,25	363,33	363,33
10	1.300,00	13.000,00	807,41	13.140,60	9.273,95	403,71	403,71
11	1.300,00	14.300,00	807,41	14.454,66	10.507,36	444,08	444,08
12	1.300,00	15.600,00	807,41	15.768,72	11.806,43	484,45	484,45
13	1.300,00	16.900,00	807,41	17.082,78	13.173,98	524,82	524,82
14	1.300,00	18.200,00	807,41	18.396,84	14.612,97	565,19	565,19
15	1.300,00	19.500,00	807,41	19.710,90	16.126,44	605,56	605,56
16	1.300,00	20.800,00	807,41	21.024,96	17.717,56	645,93	645,93
17	1.300,00	22.100,00	807,41	22.339,02	19.389,64	686,30	686,30
18	1.300,00	23.400,00	807,41	23.653,08	21.146,09	726,67	726,67
19	1.300,00	24.700,00	807,41	24.967,14	22.990,48	767,04	767,04
20	1.300,00	26.000,00	807,41	-	24.926,51	807,41	807,41

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELLA			
Anno	Rendita a fine anno	Totale rate di rendita percepite	Capitale caso morte a fine anno
21	807,41	807,41	24.119,10
22	807,41	1.614,82	23.311,69
23	807,41	2.422,23	22.504,28
24	807,41	3.229,64	21.696,87
25	807,41	4.037,05	20.889,46
26	807,41	4.844,46	20.082,05
27	807,41	5.651,87	19.274,64
28	807,41	6.459,28	18.467,23
29	807,41	7.266,69	17.659,82
30	807,41	8.074,10	16.852,41
31	807,41	8.881,51	16.045,00
32	807,41	9.688,92	15.237,59
33	807,41	10.496,33	14.430,18
34	807,41	11.303,74	13.622,77
35	807,41	12.111,15	12.815,36
36	807,41	12.918,56	12.007,95
37	807,41	13.725,97	11.200,54
38	807,41	14.533,38	10.393,13
39	807,41	15.340,79	9.585,72
40	807,41	16.148,20	8.778,31
41	807,41	16.955,61	7.970,90
42	807,41	17.763,02	7.163,49
43	807,41	18.570,43	6.356,08
44	807,41	19.377,84	5.548,67
45	807,41	20.185,25	4.741,26
....

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà mai avvenire durante il periodo di pagamento premi.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Premio annuo: €1.300,00

Età dell'Assicurato: 35 anni

Durata: 20 anni Sesso: M/F

Rendita minima garantita: €807,41

Tasso di rendimento finanziario: 3,0%

Aliquota di retrocessione: 80,0%

Tasso di rendimento retrocesso: 2,4%

Il tasso del 3,0% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto, non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI							
Anno	Premio annuo lordo	Cumulo Premi	Rendita a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	In caso di sospensione del pagamento dei premi		
					Riscatto a fine anno	Riduzione a fine anno	Riduzione a fine differimento
1	1.300,00	1.300,00	818,63	1.332,32	-	-	-
2	1.318,07	2.618,07	830,01	2.701,68	-	-	-
3	1.336,39	3.954,46	841,55	4.108,87	2.084,17	126,23	157,43
4	1.354,97	5.309,43	853,25	5.554,66	2.923,24	170,65	212,83
5	1.373,80	6.683,23	865,11	7.039,83	4.285,74	216,28	266,04
6	1.392,90	8.076,13	877,14	8.565,27	5.370,73	263,14	319,24
7	1.412,26	9.488,39	889,33	10.131,69	6.543,66	311,27	372,46
8	1.431,89	10.920,28	901,69	11.740,00	7.809,85	360,68	425,66
9	1.451,79	12.372,07	914,22	13.391,04	9.175,34	411,40	478,86
10	1.471,97	13.844,04	926,93	15.085,79	10.646,74	463,47	532,08
11	1.492,43	15.336,47	939,81	16.824,95	12.230,35	516,90	585,28
12	1.513,17	16.849,64	952,87	18.609,55	13.933,27	571,72	638,48
13	1.534,20	18.383,84	966,11	20.440,47	15.763,25	627,97	691,68
14	1.555,53	19.939,37	979,54	22.318,82	17.728,23	685,68	744,89
15	1.577,15	21.516,52	993,16	24.245,52	19.836,35	744,87	798,10
16	1.599,07	23.115,59	1.006,96	26.221,24	22.096,41	805,57	851,30
17	1.621,30	24.736,89	1.020,96	28.247,41	24.518,02	867,82	904,51
18	1.643,84	26.380,73	1.035,15	30.324,72	27.110,72	931,64	957,72
19	1.666,69	28.047,42	1.049,54	32.454,40	29.884,87	997,06	1.010,92
20	1.689,86	29.737,28	1.064,13		32.852,02	1.064,13	1.064,13

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA			
Anno	Rendita a fine anno	Totale rate di rendita percepite	Capitale caso morte a fine anno
21	1.078,92	1.078,92	32.229,69
22	1.093,92	2.172,84	31.583,86
23	1.109,13	3.281,97	30.913,87
24	1.124,55	4.406,52	30.219,11
25	1.140,18	5.546,70	29.498,94
26	1.156,03	6.702,73	28.752,99
27	1.172,10	7.874,83	27.980,58
28	1.188,39	9.063,22	27.181,07
29	1.204,91	10.268,13	26.354,01
30	1.221,66	11.489,79	25.498,71
31	1.238,64	12.728,43	24.614,48
32	1.255,86	13.984,29	23.700,82
33	1.273,32	15.257,61	22.757,01
34	1.291,02	16.548,63	21.782,32
35	1.308,97	17.857,60	20.776,21
36	1.327,16	19.184,76	19.737,77
37	1.345,61	20.530,37	18.666,55
38	1.364,31	21.894,68	17.561,65
39	1.383,27	23.277,95	16.422,43
40	1.402,50	24.680,45	15.248,24
41	1.421,99	26.102,44	14.038,14
42	1.441,76	27.544,20	12.791,56
43	1.461,80	29.006,00	11.507,56
44	1.482,12	30.488,12	10.185,40
45	1.502,72	31.990,84	8.824,25
....

Rendita con controassicurazione estesa a premio unico

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Premio unico: €10.000,00

Età dell'Assicurato: 35 anni Sesso: M/F Durata: 20 anni

Rendita minima garantita: €362,08

Tasso di rendimento minimo garantito (tasso tecnico): 1,00%

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI			
Anno	Rendita a fine anno	Capitale caso morte a fine anno	Riscatto a fine anno
1	362,08	10.229,52	6.374,77
2	362,08	10.229,52	6.566,01
3	362,08	10.229,52	6.762,99
4	362,08	10.229,52	6.965,88
5	362,08	10.229,52	7.174,86
6	362,08	10.229,52	7.390,11
7	362,08	10.229,52	7.611,81
8	362,08	10.229,52	7.840,16
9	362,08	10.229,52	8.075,37
10	362,08	10.229,52	8.317,63
11	362,08	10.229,52	8.567,16
12	362,08	10.229,52	8.824,17
13	362,08	10.229,52	9.088,90
14	362,08	10.229,52	9.361,57
15	362,08	10.229,52	9.642,41
16	362,08	10.229,52	9.931,69
17	362,08	10.229,52	10.229,64
18	362,08	10.229,52	10.536,53
19	362,08	10.229,52	10.852,62
20	362,08	-	11.178,20
SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA			
Anno	Rendita a fine anno	Totale rate di rendita percepite	Capitale caso morte a fine anno
21	362,08	362,08	10.816,12
22	362,08	724,16	10.454,04
23	362,08	1.086,24	10.091,96
24	362,08	1.448,32	9.729,88
25	362,08	1.810,40	9.367,80
26	362,08	2.172,48	9.005,72
27	362,08	2.534,56	8.643,64
28	362,08	2.896,64	8.281,56
29	362,08	3.258,72	7.919,48
30	362,08	3.620,80	7.557,40
31	362,08	3.982,88	7.195,32
32	362,08	4.344,96	6.833,24
33	362,08	4.707,04	6.471,16
34	362,08	5.069,12	6.109,08
35	362,08	5.431,20	5.747,00
36	362,08	5.793,28	5.384,92
37	362,08	6.155,36	5.022,84
38	362,08	6.517,44	4.660,76
39	362,08	6.879,52	4.298,68
40	362,08	7.241,60	3.936,60
41	362,08	7.603,68	3.574,52
42	362,08	7.965,76	3.212,44
43	362,08	8.327,84	2.850,36
44	362,08	8.689,92	2.488,28
45	362,08	9.052,00	2.126,20
....

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 17 anni dal versamento dello stesso.

Nota informativa

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Premio unico: €10.000,00

Età dell'Assicurato: 35 anni

Sesso: M/F

Durata: 20 anni

Rendita minima garantita: €362,08

Tasso di rendimento finanziario: 3,0%

Aliquota di retrocessione: 80,0%

Tasso di rendimento retrocesso: 2,4%

Il tasso del 3,0% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto, non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

IPOTESI DI SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI			
Anno	Rendita a fine anno	Capitale caso morte a fine	Riscatto a fine anno
1	367,11	10.371,63	6.463,33
2	372,21	10.515,71	6.749,71
3	377,38	10.661,78	7.048,77
4	382,63	10.810,10	7.361,24
5	387,95	10.960,40	7.687,49
6	393,34	11.112,68	8.028,13
7	398,81	11.267,22	8.383,96
8	404,35	11.423,74	8.755,44
9	409,97	11.582,51	9.143,45
10	415,67	11.743,55	9.548,69
11	421,45	11.906,85	9.971,91
12	427,31	12.072,40	10.413,88
13	433,25	12.240,22	10.875,40
14	439,27	12.410,30	11.357,31
15	445,38	12.582,92	11.860,74
16	451,57	12.757,80	12.386,35
17	457,85	12.935,22	12.935,37
18	464,21	13.114,91	13.508,51
19	470,66	13.297,13	14.107,09
20	477,20		14.732,21


SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA			
Anno	Rendita a fine anno	Totale rate di rendita	Capitale caso morte a fine
21	483,83	483,83	14.453,06
22	490,56	974,39	14.163,54
23	497,38	1.471,77	13.863,07
24	504,29	1.976,06	13.551,37
25	511,30	2.487,36	13.228,45
26	518,41	3.005,77	12.893,99
27	525,62	3.531,39	12.547,70
28	532,93	4.064,32	12.189,27
29	540,34	4.604,66	11.818,41
30	547,85	5.152,51	11.434,82
31	555,47	5.707,98	11.038,40
32	563,19	6.271,17	10.628,62
33	571,02	6.842,19	10.205,37
34	578,96	7.421,15	9.768,32
35	587,01	8.008,16	9.317,13
36	595,17	8.603,33	8.851,48
37	603,44	9.206,77	8.371,03
38	611,83	9.818,60	7.875,59
39	620,33	10.438,93	7.364,67
40	628,95	11.067,88	6.838,06
41	637,69	11.705,57	6.295,39
42	646,55	12.352,12	5.736,31
43	655,54	13.007,66	5.160,53
44	664,65	13.672,31	4.567,60
45	673,89	14.346,20	3.957,20
...

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale

(Massimo Pabis Ticci)



RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE CON CONTROASSICURAZIONE ESTESA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Data ultimo aggiornamento del documento 04/05/2015

Art. 1 - Prestazioni assicurate

La Società con il presente contratto di assicurazione sulla vita si obbliga a corrispondere ai beneficiari designati:

- **in caso di vita dell'Assicurato al termine del differimento** una rendita annua vitalizia, il cui importo è dato dalla rendita assicurata iniziale, indicata nel documento di polizza, aumentata delle quote annuali di rivalutazione determinate nella misura e secondo le modalità contenute all'art.6 - Clausola di Rivalutazione. La rendita verrà corrisposta, a partire dal termine del differimento, in via posticipata, con rateazione annuale e finché l'Assicurato è in vita. Ai fini del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, la Società, in caso di prestazione al termine del differimento di importo maggiore di € 1.000.000,00, si riserva di verificare la Contraenza Unica. Per Contraenza Unica si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate;
- **in caso di decesso dell'Assicurato nel periodo del differimento** un importo pari a tutti i premi netti versati e rivalutati. Tale importo, per la Soluzione a premio annuo costante e per la Soluzione a premio annuo rivalutabile, è pari al premio annuo netto iniziale, maggiorato dell'eventuale riduzione del premio prevista dalla tariffa, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data del decesso, sta a quella inizialmente assicurata; per la Soluzione a premio unico è pari al premio unico netto, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, rivalutato nella proporzione in cui la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data del decesso, sta a quella inizialmente assicurata.
- **in caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita** un importo pari al valore di riscatto al termine del differimento, determinato come stabilito al successivo art.9, a cui si aggiungono le

rivalutazioni annuali fino alla data del decesso dell'Assicurato e si sottrae un importo pari al prodotto della rendita annua rivalutata a tale data per il numero delle rate annue già corrisposte.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società.

La Società, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, ha diritto:

- a) **quando esiste dolo o colpa grave,**
 - ✓ di dichiarare al Contraente, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, di voler impugnare il contratto per l'annullamento dello stesso;
 - ✓ in caso di sinistro, di rifiutare qualsiasi pagamento, qualora l'evento si sia verificato prima del decorso del termine di 3 mesi dall'avvenuta conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza;
- b) **quando non esiste dolo o colpa grave,**
 - ✓ di recedere dal contratto mediante dichiarazione da farsi all'assicurato entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - ✓ in caso di sinistro, di ridurre le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato, nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società o prima che quest'ultima abbia dichiarato di recedere dal contratto.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione la Società non potrà agire come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il

Condizioni di assicurazione

Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società ovvero il documento di polizza con contestuale firma del documento.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; oppure
- alle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora la stessa preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

Se il premio è versato dopo tali date, l'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 4 - Recesso dal contratto e revoca della proposta

Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

HDI Assicurazioni S.p.A.

RAMI VITA - GESTIONE PORTAFOGLIO -

Via Abruzzi, 10 - 00187 ROMA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio pagato al netto dell'eventuale imposta, della quota relativa al rischio corso e delle spese già sostenute dalla Società per l'emissione del contratto, quantificate nella proposta in € 25,00 (venticinque euro). Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare per iscritto la proposta di assicurazione finché il contratto non è concluso, privandola di ogni effetto. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca rimborsa al Contraente l'eventuale somma versata alla sottoscrizione della proposta.

Art. 5 - Pagamento del premio

Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro il pagamento di un premio unico o annuo anticipato. Il premio annuo, costante o rivalutabile, dovrà essere corrisposto, nella rateazione indicata nel documento di polizza, a partire dall'inizio del contratto e per la durata stabilita, oppure fino alla morte dell'Assicurato qualora questa avvenga prima del termine del differimento. Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, le movimentazioni in entrata per la gestione separata Fondo Bancom sono soggette ad uno specifico limite di importo pari ad € 5.000.000,00. Tale limite riguarda movimentazioni relative a contratti effettuati da *Contraenza Unica*. Per *Contraenza Unica* si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate. La

Società si riserva di verificare l'esistenza di eventuali relazioni attraverso una apposita dichiarazione che deve essere compilata dal Contraente per importi in entrata maggiori di € 1.000.000,00.

Il premio annuo rivalutabile verrà aumentato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, nella misura e secondo le modalità indicate all'art.6 - Clausola di Rivalutazione. Il Contraente ha, comunque, la facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio, mediante richiesta scritta di cui al punto D) dello stesso art.6.

Il premio annuo costante resta, invece, invariato nel corso del differimento.

Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite presso la Società o l'Unità di Vendita cui è assegnato il contratto contro quietanza. Il Contraente può provvedere al pagamento del premio annuo, costante o rivalutabile, contestualmente alla sottoscrizione della proposta solo se l'importo del premio sia minore od uguale ad € 5.000,00 ed il frazionamento del premio sia diverso da quello mensile e bimestrale. Il Contraente può versare i premi con assegno intestato ad "**HDI Assicurazioni S.p.A.**" e munito della clausola di non trasferibilità, con apposito bollettino di conto corrente postale o con bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o all'Intermediario espressamente in tale qualità, con bancomat o carta di debito senza oneri a carico dei clienti, con pagamento effettuato in pari data di liquidazione del capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e dalla Società. E' consentito, inoltre, il versamento dei premi mediante trattenuta sulla retribuzione effettuata dal datore di lavoro (solo nel caso di apposita convenzione) e tramite conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla Banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul proprio conto corrente (Addebito diretto SEPA - SDD). In caso di modifica o chiusura del conto corrente bancario, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società, la variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) almeno quarantacinque giorni prima della scadenza della rata successiva ed a sottoscrivere il nuovo mandato SEPA - SDD. I premi non possono essere corrisposti in contanti.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. E' ammessa una dilazione di 30 giorni senza onere di interessi.

Art. 6 - Clausola di rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono. A tal fine la Società gestisce le attività maturate sul contratto, attività a copertura della riserva matematica, nell'apposita Gestione Speciale denominata

Condizioni di assicurazione

“FONDO BANCOM”, con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento più avanti riportato.

A) Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui all'art.6 del Regolamento del FONDO BANCOM, per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, che comunque non deve risultare inferiore all'80%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico di riferimento la differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del capitale iniziale.

B) Rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione sopra indicata, entro il 31 dicembre che precede l'anniversario suddetto.

✓ **Nel periodo e al termine del differimento:** per la Soluzione a premio annuo costante il valore della rendita rivalutata, fermo restando l'ammontare annuo netto del premio, sarà ottenuto sommando alla rendita in vigore all'anniversario precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando la rendita inizialmente assicurata per la misura di rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del pagamento dei premi;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra la rendita in vigore nel periodo annuale precedente e quella inizialmente assicurata.

Per la Soluzione a premio annuo rivalutabile e a premio unico il valore della rendita rivalutata sarà ottenuto sommando alla rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente l'importo che si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione per il valore della rendita stessa. Il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

✓ **Nel periodo di corresponsione della rendita:** il valore della rendita rivalutata sarà ottenuto sommando alla rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto della rendita stessa per la misura della rivalutazione.

L'aumento del capitale verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

C) Rivalutazione del premio per la Soluzione a premio annuo rivalutabile

A fronte della rivalutazione della rendita assicurata, il premio annuo netto dovuto viene aumentato della misura annua di rivalutazione come sopra indicata. L'aumento del

premio annuo netto verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

D) Rifiuto della rivalutazione del premio per la Soluzione a premio annuo rivalutabile

Il Contraente ha facoltà di chiedere, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto e con preavviso scritto di almeno 3 mesi, che la rivalutazione del premio non venga effettuata. Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni. Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto, la rendita assicurata nell'anno precedente verrà rivalutata aggiungendo alla stessa:

- un importo ottenuto moltiplicando la rendita iniziale riproporzionata, come di seguito definita, per la misura annua di rivalutazione e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata del pagamento dei premi;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra la rendita assicurata nel periodo annuale precedente e la rendita iniziale riproporzionata, come di seguito definita, per la misura di rivalutazione.

Per la rendita iniziale riproporzionata si intende il prodotto della rendita inizialmente assicurata per il rapporto tra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione.

Art. 7 - Mancato pagamento del premio annuo - riattivazione

Il pagamento della rata di premio avvenuto entro 30 giorni dalla data della sua scadenza non comporta onere di interessi o altre conseguenze. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata il contratto è sospeso, salvo che il contratto abbia maturato il diritto di rimanere in vigore per una rendita ridotta alle condizioni e con le modalità più avanti indicate. Il Contraente ha facoltà di sciogliere il contratto con le seguenti modalità:

✓ **Nel periodo del differimento:** per la Soluzione a premio annuo attraverso la sospensione del pagamento del premio. La sospensione comporta:

- se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a 3, qualora la durata del contratto sia maggiore od uguale a 5 anni, o inferiore a 2, in caso di durata minore, l'automatica estinzione del contratto con la perdita di quanto già versato. Il Contraente ha il diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto entro 2 anni dalla sospensione del pagamento del premio (riattivazione), corrispondendo le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati al saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Il saggio annuale di riattivazione è pari al valore del rendimento annuo da

Condizioni di assicurazione

attribuire così come definito nella Clausola di rivalutazione più un punto percentuale, e non può essere inferiore al saggio legale di interesse.

- se il numero delle annualità di premio corrisposte è maggiore od uguale ai limiti indicati al punto precedente la possibilità per il Contraente:
 - di riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione (facendone richiesta scritta da inviare presso il domicilio della Società o dell'Unità di Vendita a cui è assegnato il contratto). In tal caso il contratto si estingue definitivamente; *oppure*
 - di mantenere in vigore la garanzia per una rendita ridotta determinata in conformità a quanto previsto dalle presenti condizioni di assicurazione; anche in questo caso il Contraente può richiedere successivamente il riscatto dell'assicurazione oppure il ripristino della piena efficacia del contratto, entro 2 anni dalla sospensione del pagamento dei premi (riattivazione) corrispondendo le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati al saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per la Soluzione a premio unico con la richiesta di liquidazione del valore di riscatto anche dopo un solo anno dalla data di decorrenza del contratto.

- ✓ Al termine del differimento: il Contraente ha facoltà di sciogliere il contratto a seguito della richiesta di liquidazione in una unica soluzione del valore capitale della rendita maturata in conformità a quanto previsto dalle presenti condizioni di assicurazione (art.9 - Riscatto).

Per saggio annuo di riattivazione si intende il valore del rendimento annuo da attribuire così come stabilito all'art.6 - Clausola di Rivalutazione - più un punto percentuale. Il saggio annuo di riattivazione non può comunque essere inferiore al saggio legale di interesse. La riattivazione del contratto ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto, i valori di assicurazione delle prestazioni assicurate che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata il contratto non può più essere riattivato, determinandosi la risoluzione del contratto; in tal caso i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

Art. 8 - Riduzione

In caso di mancato pagamento del premio e sempreché siano state versate almeno 3 annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio, se detta durata è inferiore a 5 anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori

premi, per le seguenti rendite annue ridotte da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento:

- Per la Soluzione a premio annuo costante la prestazione ridotta si determina moltiplicando la rendita annua inizialmente assicurata per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti. A tale importo si aggiunge il valore dato dalla differenza tra la rendita rivalutata all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, e la rendita inizialmente assicurata. La rendita ridotta verrà rivalutata nella misura prevista all'art.6 - Clausola di Rivalutazione - ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi;
- Per la Soluzione a premio annuo rivalutabile la prestazione ridotta si determina moltiplicando la rendita annua, quale risulta rivalutata all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio, ed il numero dei premi annui pattuiti. La rendita ridotta verrà rivalutata nella misura prevista all'art.6 - Clausola di Rivalutazione - ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi. Nel caso in cui il contratto sia ridotto prima del 5° anniversario della data di decorrenza, la prima rivalutazione avrà effetto a decorrere da tale anniversario.

In caso di morte dell'Assicurato entro il termine del differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi. Detto importo verrà rivalutato nella misura prevista dall'art.6 - Clausola di Rivalutazione - ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successiva alla data di sospensione del pagamento dei premi. Durante il periodo di corresponsione, la rendita annua ridotta viene rivalutata ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, nella misura prevista dall'art.6 - Clausola di Rivalutazione.

Art. 9 - Riscatto

Il Contraente può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere la liquidazione del valore di riscatto. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione.

- ✓ Nel periodo del differimento: per la Soluzione a premio annuo costante e per la Soluzione a premio annuo rivalutabile il valore di riscatto può essere richiesto purché siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a 5 anni, o di almeno 2 annualità

Condizioni di assicurazione

di premio, qualora detta durata sia inferiore a 5 anni. Il valore di riscatto si ottiene dal prodotto della rendita ridotta alla data di richiesta del riscatto per il coefficiente di conversione (riportato nella successiva tabella A) riferito all'età dell'Assicurato al termine del differimento (calcolata secondo la successiva tabella B), scontando tale prodotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la data del termine del differimento in base al tasso annuo di interesse pari a 3,75% per i primi cinque anni e 3,00% per gli anni successivi; **per la Soluzione a premio unico il valore di riscatto può essere richiesto trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto.** Il valore di riscatto si ottiene dal prodotto della rendita rivalutata alla data di richiesta del riscatto per il coefficiente di conversione (riportato nella successiva tabella A) riferito all'età dell'Assicurato al termine del differimento (calcolata secondo la successiva tabella B), scontando tale prodotto per il periodo di tempo che intercorre dalla data di richiesta del riscatto alla data del termine del differimento in base al tasso annuo di interesse pari a 3,00%.

Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato, mentre la differenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto all'art.6 della Clausola di Rivalutazione.

- ✓ **Al termine del differimento:** il valore di riscatto può essere richiesto purché la richiesta scritta pervenga prima del termine del differimento. Il valore di riscatto si ottiene dal prodotto della rendita annua, quale risulta rivalutata a tale epoca, per il coefficiente di conversione riferito all'età dell'Assicurato al termine del differimento. Tale richiesta impegna irrevocabilmente le Parti alla liquidazione del valore di riscatto al termine del differimento in luogo delle prestazioni di cui all'Art.1. La Società si riserva, comunque, la facoltà di consentire che il predetto valore di riscatto sia nuovamente convertito in una rendita vitalizia sulla base dei coefficienti ed alle condizioni che risulteranno in vigore a tale epoca.
- ✓ **Nel periodo di corresponsione della rendita:** il valore di riscatto non può essere richiesto.

Tabella A – Coefficienti di conversione

Età rettificata al termine del differimento	Coefficiente di conversione
46	34,940597
47	34,366986
48	33,788278
49	33,2086
50	32,628104
51	32,04203
52	31,460633
53	30,872182
54	30,286553
55	29,698229
56	29,106622
57	28,51967
58	27,925006
59	27,337513
60	26,74549
61	26,152822
62	25,564919
63	24,968225
64	24,384172
65	23,792676
66	23,204367
67	22,619914
68	22,02682
69	21,451371
70	20,864472
71	20,288583
72	19,711747
73	19,13361
74	18,569711
75	17,991191
76	17,442501
77	16,878239
78	16,334042
79	15,785426
80	15,246412
81	14,714366
82	14,18243
83	13,668898
84	13,148582
85	12,655084
86	12,151173
87	11,677698

Il coefficiente di conversione dipende dall'età "rettificata" dell'Assicurato al termine del differimento, ottenuta mediante invecchiamento o ringiovanimento dell'effettiva età dell'Assicurato al termine del differimento secondo i valori contenuti nella successiva tabella B.

Tabella B – Valore correttivo dell'età al termine del differimento

Valore correttivo dell'età al termine del differimento in base all'anno di nascita		
ANNO DI		VALORE CORRETTIVO
DA	A	
fino al	1926	3
	1927	2
	1938	1
	1947	0
	1948	0
	1960	-1
	1970	-1
	1971	-2
	>1971	-2

Condizioni di assicurazione

Ai fini del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, la Società, in caso di riscatto di importo maggiore di € 1.000.000,00, si riserva di verificare la *Contraenza Unica*. Per *Contraenza Unica* si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate.

Art. 10 - Cessione - pegno - vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sul contratto o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario.

Art. 11 - Prestiti

Il Contraente, in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla Società nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica nell'atto di concessione le condizioni e il tasso di interesse.

Art. 12 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, recesso, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 12.1 - Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 13 - Pagamenti della Società

La Società condiziona i pagamenti delle prestazioni alla preventiva acquisizione dei seguenti documenti:

- certificato di nascita o copia di un documento valido riportante i dati anagrafici dell'Assicurato. Tuttavia nel caso in cui la persona del Contraente coincida con quella dell'Assicurato i documenti sopra indicati possono

essere sostituiti dal *codice fiscale* e da una *copia del documento di identità del Contraente* acquisiti ai fini della vigente normativa sull'Antiriciclaggio;

- *i documenti necessari ad individuare con certezza gli aventi diritto* e a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

Per i pagamenti conseguenti al riscatto debbono consegnarsi:

- *domanda del Contraente;*
- *originale di polizza ed eventuali appendici*, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi.
- *eventuale dichiarazione necessaria ai fini dell'art. 5 del Regolamento Isvap n.38 (Contraenza unica).*

La Società per il riscatto nel periodo e al termine del differimento esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra indicata;

Per i pagamenti al termine del differimento debbono consegnarsi:

- *domanda del Beneficiario;*
- *originale di polizza ed eventuali appendici*, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
- *certificato di esistenza in vita dell'Assicurato*, che può essere sostituito da un certificato di riconoscimento valido esibito dall'interessato al momento della presentazione della richiesta di liquidazione nel caso in cui la persona del Beneficiario coincida con quella dell'Assicurato;
- *eventuale dichiarazione necessaria ai fini dell'art. 5 del Regolamento Isvap n.38 (Contraenza unica).*

La rendita viene erogata in via posticipata rispetto al momento in cui matura il diritto alla prestazione, di conseguenza l'Assicurato dovrà presentare la documentazione sopra descritta almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per il pagamento.

Per i pagamenti conseguenti al decesso debbono consegnarsi:

- *domanda del Beneficiario;*
- *originale di polizza ed eventuali appendici*, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
- *certificato di morte;*
- *atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento* - l'ultimo noto e non impugnato - con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del *testamento* deve essere consegnata *copia conforme all'originale;*
- *autorizzazione del Giudice Tutelare* in capo agli esercenti la potestà genitoriale a riscuotere le somme spettanti ai minori Beneficiari.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra indicata o dell'eventuale documentazione che la Società potrà richiedere per particolari esigenze istruttorie.

Decorsi i termini sopra indicati sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Condizioni di assicurazione

Art. 14 - Comunicazioni alla Società

Il Contraente e l'Assicurato, ad ogni effetto del presente contratto, devono comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.

Art. 15 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed Aveni diritto.

Art. 16 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto la sede del Foro competente è quella di residenza o domicilio elettivo del Contraente.

Art. 17 - Legge applicabile

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 18 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.

Condizioni di assicurazione

Regolamento del FONDO BANCOM

Art. 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene denominata "FONDO BANCOM".

Art. 2. La valuta di denominazione della gestione separata è l'Euro.

Art. 3. Ai fini della determinazione del rendimento medio annuo del FONDO BANCOM, il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 4. Il fondo mira a conseguire un rendimento stabile nel tempo, basando le sue scelte sulla prudenza, la salvaguardia dell'interesse dei clienti, il contenimento dei costi. La gestione ha l'obiettivo della garanzia del rendimento minimo e della ottimizzazione del rapporto rischio rendimento.
La politica di investimento della Società si ispira a principi di sicurezza e conservazione del patrimonio nonché a principi di profittabilità.

Gli obiettivi e le scelte di investimento sono strettamente collegati alla valutazione degli impegni assunti e ai rischi da sopportare. Le politiche di investimento adottate, pertanto, mirano a generare rendimenti sopportando rischi adeguati alla struttura dell'impresa, attraverso la gestione integrata di attivo e passivo in bilancio. In tale attività, la Società è tenuta a rispettare limiti qualitativi e quantitativi quali strumenti di controllo del profilo di rischio della gestione che hanno lo scopo di definire la migliore combinazione tra l'obiettivo di ridurre i rischi e quello di ottenere ragionevoli rendimenti dagli investimenti a favore degli assicurati.

La gestione è orientata prevalentemente verso titoli denominati in Euro.

La gestione investe le risorse prevalentemente nelle seguenti classi di attività:

- a. Titoli obbligazionari governativi (o garantiti dallo Stato) riconducibili prevalentemente a Stati dell'Unione Europea e titoli semigovernativi riconducibili prevalentemente ad Enti internazionali;
- b. Titoli azionari quotati nei mercati regolamentati;
- c. Quote OICR;
- d. Liquidità presso Istituti di Credito;
- e. Altri attivi in conformità alla normativa in materia di copertura delle riserve tecniche;
- f. Titoli obbligazionari riconducibili ad Emittenti Corporate o non governativi.

Almeno il 70% degli attivi dovranno essere costituiti da titoli obbligazionari. L'esposizione in azioni e quote OICR non potrà superare il 10% del patrimonio della gestione.

Ogni nuovo investimento in titoli obbligazionari può riguardare solo emittenti ad elevato merito creditizio.

Almeno il 30% dei titoli obbligazionari dovranno essere costituiti da titoli di Stato (o semigovernativi o garantiti dallo Stato).

Gli investimenti in titoli strutturati sono valutati soltanto tra emissioni liquide, titoli quotati, emittenti di primaria rilevanza nei rispettivi settori e solo in funzione di rischi che la Società sia in grado di monitorare.

- Non possono costituire attività della gestione separata: a) i crediti infruttiferi; b) gli immobili destinati all'esercizio dell'impresa; c) i crediti verso riassicuratori; d) le immobilizzazioni materiali; e) le spese di acquisizione da ammortizzare.
- Non sono consentite operazioni infragrupo, nei termini indicati dall'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008.
- Sono esclusi investimenti diretti in titoli derivati, salvo a fini di copertura e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Condizioni di assicurazione

Art. 5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. La gestione del FONDO BANCOM è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) con il Regolamento n.38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 6. Il rendimento annuo del FONDO BANCOM relativo al periodo di osservazione indicato al precedente Art. 3 si ottiene rapportando il risultato finanziario del FONDO BANCOM nello stesso periodo alla giacenza media delle attività del FONDO BANCOM stesso.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Per risultato finanziario del FONDO BANCOM si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla gestione stessa nel periodo di osservazione indicato al precedente art. 3 - comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, degli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione per la quota di competenza del FONDO BANCOM - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese per l'acquisto e la vendita degli investimenti e per l'attività di certificazione di cui al successivo Art. 7. Non sono previste altre forme di prelievo in qualunque modo effettuabili.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO BANCOM e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO BANCOM per i beni già di proprietà della Società. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Per giacenza media delle attività della gestione separata si intende la somma delle giacenze medie annue dei depositi in numerario, degli investimenti in titoli e di ogni altra attività del FONDO BANCOM.

La giacenza media annua nel periodo di osservazione dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO BANCOM.

Art. 7. La gestione del FONDO BANCOM è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la rispondenza del FONDO BANCOM al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO BANCOM, il rendimento annuo del FONDO BANCOM quale descritto al precedente Art. 6 e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Art. 8. La Società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

Art. 9. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 10. La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni Separate per esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione stessa o per una migliore efficienza, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti .

Le gestioni separate coinvolte dovranno avere caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le suddette operazioni non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

PAGINA BIANCA

GLOSSARIO

Data ultimo aggiornamento del documento 04/05/2015

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o meno con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto al verificarsi dell'evento assicurato.

Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

Condizioni di assicurazione: Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società ed esercita i diritti derivanti dalla polizza.

Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

Contratto di capitalizzazione: Contratto con il quale la società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

Controassicurazione dei premi: Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni di assicurazione.

Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Differimento (periodo di): Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

Diritto proprio (del beneficiario): Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per

effetto della designazione del contraente.

Durata contrattuale: Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi: Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

Estratto conto annuale: Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Fascicolo informativo: L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit linked e index linked); nota informativa; condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili; glossario; modulo di proposta.

Gestione separata (o speciale): Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità totale e permanente: E' l'invalidità che comporti la perdita in modo presumibilmente totale e permanente della capacità all'esercizio della professione o mestiere dichiarato alla Società e di ogni altra professione confacente alle attitudini ed abitudini dell'assicurato.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Malattia: Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'assicurato non dipendente da infortunio.

Misura di rivalutazione: E' il tasso di interesse, al netto del tasso tecnico, che di anno in anno viene riconosciuto al contratto e che consente la rivalutazione delle prestazioni e

dei premi, se rivalutabili, così come è stabilito nella Clausola di rivalutazione.

Nota informativa: Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione: è la facoltà del contraente di chiedere, entro il termine di scadenza del contratto, la conversione della prestazione contrattualmente prevista in una delle alternative indicate dal contratto.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: E' l'importo che il contraente è tenuto a pagare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: E' la somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Principio di adeguatezza: Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Progetto personalizzato: Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale contraente.

Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Questionario sanitario (o anamnestico): Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza: Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso: Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento trattenuto: Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Revoca: Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Riattivazione: Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Ricovero: Degenza che comporti almeno un pernottamento in un istituto di cura tra quelli definiti nelle condizioni di assicurazione.

Riduzione: Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata

tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto: Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali. Può essere esercitato anche in forma parziale.

Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni di assicurazione.

Rivalutazione minima garantita: Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scheda sintetica: Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Società (di assicurazione): È HDI Assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sovrappremio: Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso minimo garantito: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Tasso tecnico: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

Trasformazione: Richiesta da parte del contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.